m_pi.AOOUSPAV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0007923.20-09-2024.h.11:46

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Ufficio VII Ambito Territoriale Avellino
peo: usp.av@istruzione.it pec: uspav@postacert.istruzione.it
tel. 0825/37790 – Sito Web www.atavellino.it

OGGETTO: ricorsi/reclami/denunzie/diffide a procedere in autotutela. Riscontro massivo

Questo dirigente, nel riportarsi a quanto ha cercato chiarire con la precedente nota recante protocollo n. 7714 in data 12/09/2024, pubblicata in piattaforma telematica, ritiene opportuno fornire un ulteriore chiarimento.

La maggioranza delle rimostranze pervenute può ricondursi a due tipologie di fattispecie: nella prima rientrano le doglianze di coloro che ritengono di essere stati danneggiati per la mancata assegnazione di un incarico annuale a cui è stato destinato un docente che, essendo di ruolo, ha rinunciato alla nomina. A seguito di tanto il ricorrente ritiene di aver ricevuto un danno dal momento che questo ambito territoriale non ha proceduto ad espungere dalle GAE/ GPS il docente che ha ottenuto il ruolo.

In merito a tanto, si rivendica la piena legalità del proprio *agere* amministrativo, in perfetta corrispondenza al principio di legalità, che è uno dei caratteri essenziali dello Stato di diritto ed impone alla P.A ed ai dirigenti pubblici che la rappresentano di non discostarsi dai dettami della legge. Tanto premesso, il dato normativo dal quale la scrivente non ha inteso, né poteva, discostarsi è di una chiarezza palmare che non lascia adito ad interpretazioni: ci si riferisce all'art.13 co 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante norme in tema di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Tale norma espressamente prevede che *"in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova*." Dunque solo all'atto del superamento del periodo di prova, **non prima**, corre l'obbligo per l'amministrazione di procedere con la cancellazione dalle GAE e dalle GPS.

Quanto alla seconda tipologia di fattispecie appaiono, parimenti, prive di pregio alcuno le doglianze di chi afferma che, quanto alle classi di concorso ADMM e ADSS, sarebbero stati inspiegabilmente ignorati dall'algoritmo ovvero inopinatamente scavalcati da aspiranti che occupano una posizione successiva in graduatoria. Invero, anche situazioni di tal genere sono state chiarite nella richiamata nota del 12 sett. u.s.

In ogni caso allo scopo di tranquillizzare i docenti in merito al perfetto funzionamento dell'algoritmo, si rappresenta quanto segue.

Per la classe di concorso ADSS l'ultimo nominato per merito è il candidato che occupa nella relativa graduatoria la posizione 81; i 10 aspiranti nominati che occupano una posizione successiva usufruiscono di una preferenza o di una precedenza prevista dalla legge.

Per la classe di concorso ADMM l'ultimo nominato per merito è il candidato che occupa nella relativa graduatoria la posizione 118; gli 11 aspiranti nominati che occupano una posizione successiva usufruiscono di una preferenza o di una precedenza prevista dalla legge

Il presente, ulteriore, chiarimento deve intendersi come riscontro massivo, significando che non verrà fornita alcuna risposta ad personam ai docenti che hanno sollevato e che eventualmente solleveranno questioni attinenti alle due suddette problematiche.

Il Dirigente
Fiorella Pagliuca
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
PAGLIUCA FIORELLA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO